

**Azienda di Servizi alla Persona  
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO  
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 21 dicembre 2022

**Determinazione del Direttore Generale n. DG/97/2022**

<b>DIREZIONE PROPONENTE</b>		<b>Direzione Generale</b>	
Responsabile del procedimento		Il Direttore del Dipartimento Tecnico – Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico – Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
<b>Prot. 667/2019</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>Costituzione Fondi Aziendali anno 2022 Comparto Sanità.</b>	

Il Direttore Generale,

richiamata la Determinazione n. DG/35/2020 del 20/05/2020 ad oggetto "Costituzione Fondi Aziendali anni 2017 – 2019 Area Comparto Sanità" e la Determinazione n. DG/63/2021 del 28/07/2021 ad oggetto "Costituzione Fondi Aziendali anni 2020 – 2021 Area Comparto Sanità";

richiamato il CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018, e ravvisata la necessità – nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 02/11/2022 - della costituzione dei fondi aziendali in via provvisoria per l'anno 2022;

evidenziato che la specifica previsione contrattuale prevista all'art. 9 comma 6 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale (per l'ASP IMMeS e PAT "Collegio dei Revisori") e che fra i costi della contrattazione integrativa rientrano, a pieno titolo, i fondi aziendali;

evidenziato che la specifica previsione contrattuale, prevista all'art. 40-bis del D. lgs.vo n. 165 del 30/03/2001, stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale (per l'ASP IMMeS e PAT "Collegio dei Revisori") e che fra i costi della contrattazione integrativa rientrano, a pieno titolo, i fondi aziendali;

acquisito il parere favorevole dal Collegio dei Revisori circa la compatibilità economica dei fondi contrattuali per l'anno 2022;

ricordato che in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate trovano applicazione le seguenti disposizioni normative:

- L'art. 71 comma 1 della Legge 6/08/2008, n. 133 che prevede la riduzione dei trattamenti accessori in caso di assenza per malattia, stabilendo testualmente che *"i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."*;
- La circolare MEF n° 20 del 08/05/2015;
- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che recita: *"... Omissis....a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse...omissis....non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2016, n. 208 è abrogato"*;

ritenuto, pertanto, di costituire in via provvisoria, nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL sottoscritto il 02/11/2022, i fondi del Comparto Sanità per l'anno 2022, come risulta dall'allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

## **DISPONE**

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di prendere atto che in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate trova applicazione quanto previsto dall'art. 71 comma 1 della Legge 6/08/2008, n. 133 che prevede la riduzione dei trattamenti accessori in caso di assenza per malattia, stabilendo testualmente che *"i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al*

*miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;*

- 2) di prendere atto della circolare MEF n° 20 del 08/05/2015 in merito alla sterilizzazione della R.I.A;
- 3) di prendere atto che in materia di limitazione alla crescita del valore delle risorse decentrate trova applicazione quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che prevede: “... *Omissis...a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse...omissis.... non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2016, n. 208 è abrogato”.*
- 4) di costituire conseguentemente in via provvisoria per le motivazioni in premessa indicate e che qui puntualmente sono richiamate i fondi per l’anno 2022, come risulta dall’allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale nelle more dell’applicazione del nuovo CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 02/11/2022;
- 5) di riservarsi, altresì, di apportare ogni ulteriore modifica agli stessi a seguito di eventuali provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui predetti fondi;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori e alle OO.SS. dell’Area del Comparto Sanità per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale  
(Dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

**CCNL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2016-2018 del 21/05/2018**

<b>COMPARTO SANITA'</b>	<b>2019 certificato in via provvisoria</b>	<b>2020 certificato in via provvisoria</b>	<b>2021 certificato in via provvisoria</b>	<b>2022 certificato in via provvisoria</b>
<b>Fondo art. 80 CCNL 2016/2018 - FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI</b>				
Unico importo art. 80, comma 2	2.794.358	2.794.358	2.794.358	2.794.358
Incremento ex art. 80 co. 3 lett. a): € 91 x 1050 dip al 31/12/2015 = € 95.550 dal 31/12/2018 (* )	95.550	95.550	95.550	95.550
RIA derivante dai risparmi anni precedenti, art. 80 co. 3 lett. c), in misura intera in ragione d'anno	23.112	53.510	77.382	119.230
<b>TOTALE FONDO ART. 80</b>	<b>2.913.021</b>	<b>2.943.419</b>	<b>2.967.291</b>	<b>3.009.139</b>

**Fondo art. 81 CCNL 2016/2018 -FONDO PREMIALITA' E FASCE**

Unico importo art. 81, comma 2	3.851.024	3.851.024	3.851.024	3.851.024
Incremento fasce Art. 81 co. 3 lett. a) (*)	82.375	82.375	82.375	82.375
RIA cessati anni precedenti in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, art. 81 co. 4 lett. e), incremento variabile	10.495	7.838	12.427	18.056
<b>TOTALE FONDO ART. 81</b>	<b>3.943.893</b>	<b>3.941.237</b>	<b>3.945.825</b>	<b>3.951.454</b>

**RIDUZIONI**

Art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (art. 81 comma 5)	-33.607	-61.348	-89.809	-137.286
--	---------	---------	---------	----------

<b>TOTALE FONDI (artt. 80 e art. 81)</b>	<b>6.823.307</b>	<b>6.823.307</b>	<b>6.823.307</b>	<b>6.823.307</b>
(*) Incrementi estranei verifica limite 2016	177.925	177.925	177.925	177.925
<b>Verifica limite art. 23 c. 2 DLGS 75/2017 (€ 6.645.382)</b>	<b>6.645.382</b>	<b>6.645.382</b>	<b>6.645.382</b>	<b>6.645.382</b>